

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1726**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PEDRINI, CARRARA, COLETTI, CREMA,  
D’AMBROSIO, DETTORI, GUASTI, IZZO, RIGHETTI e SALZANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2002**

---

Agevolazioni in materia di ICI sulla prima casa

---

ONOREVOLI SENATORI. - Per milioni di cittadini italiani la costruzione e l'acquisto della casa di abitazione rappresentano il sogno di una vita ed il frutto di anni di sacrifici, raggiunti anche attraverso l'impegno di risorse future.

Negli ultimi anni il livello della pressione fiscale sugli immobili è aumentato in misura tale da sopravanzare quello gravante sui settori industriale e finanziario. In particolare, il carico fiscale è aumentato del 100 per cento nell'arco degli ultimi 10 anni sulle seconde case, mentre sulle prime case, nel periodo compreso tra il 1980 e il 1998, è stato registrato un incremento addirittura superiore al 1000 per cento.

L'imposizione sulla casa, in specie su quella di prima abitazione, è, dunque, cresciuta al punto da essere vissuta come ingiusta dalla gran parte degli italiani, che mal tollerano un prelievo così elevato su beni primari e non di lusso. La stessa Carta costituzionale, infatti, ne promuove il valore laddove (articolo 42 Costituzione) tutela la proprietà privata al fine di «renderla accessibile a tutti».

Nel quadro complessivo della riforma del sistema fiscale nazionale, decisa dal Governo, appare indispensabile includere la rivisitazione delle attuali forme di tassazione sugli immobili, riconoscendo il diritto dei

contribuenti ad un'equa pretesa tributaria da parte degli enti impositori, sia nazionali che locali, che tenga conto delle differenze tra beni di primaria necessità e beni di lusso o accessori.

Il meccanismo prescelto e contenuto nel presente disegno di legge riconosce ai contribuenti una detrazione d'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per gli importi versati a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI), garantendo al contempo il pieno rispetto dell'autonomia impositiva dei comuni, per i quali l'imposta sugli immobili rappresenta una fonte primaria ed insostituibile di entrate.

Tale scelta deriva dalla volontà precisa di non interferire con le dinamiche di finanziamento degli enti locali, riversando sullo Stato l'onore della riduzione del carico fiscale sulle unità abitative.

Le disposizioni presenti nella proposta in oggetto tengono conto altresì dei diversi livelli di reddito, riconoscendo opportunamente una detrazione per l'intera somma versata ai contribuenti con redditi fino a 30 mila euro, in misura pari al 50 per cento dell'importo versato per coloro che sono titolari di redditi superiori ai 30.000 euro ma inferiori ai 50.000, ed in misura del 30 per cento per tutti i contribuenti con redditi superiori ai 50.000 euro.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Dopo l'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. - (*Detrazione per l'ICI*). - 1. Ai contribuenti tenuti al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), versata sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, spetta una detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) stabilita:

- a) in misura totale per i contribuenti il cui reddito non sia superiore ai 30.000 euro;
- b) in misura del 50 per cento per i contribuenti il cui reddito sia superiore ai 30.000 euro ma non ai 50.000 euro;
- c) in misura del 30 per cento per i redditi superiori ai 50.000 euro.

2. La detrazione di cui al comma 1 è esclusa per le abitazioni di lusso, anche se adibite ad abitazione principale.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle presenti disposizioni, stimato in 250 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accontamento relativo al Ministero medesimo».

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2003.

